



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**Disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti
viticivicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.**

L'Ispettore Generale Capo

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 2013, prot. n. 7490, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivivicoli e, in particolare, gli articoli 16, 17 e 18;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 concernente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivivicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il proprio decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015, con il quale è stato sostituito l'Allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il proprio decreto prot. n. 421 del 31 marzo 2016, recante adozione del documento tecnico degli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro telematico nonché delle specifiche tecniche per la tenuta del registro telematico e per l'utilizzo dei servizi connessi;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 748 del 7 luglio 2017, recante disposizioni applicative dell'art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite.

VISTO il proprio decreto n. 338 del 13/04/2018, recante disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013;

VISTO il proprio decreto n. 9281513 del 30/10/2020, recante disposizioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, ai fini dell'emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, e paragrafo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione europea dell'11 dicembre 2017;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 recante "Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2020 - registrato dalla Corte dei Conti il 11/12/2020, reg. n. 1010 - con il quale al Dr. Felice Assenza, dirigente di I fascia del MIPAAF è stato conferito l'incarico di Capo del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

CONSIDERATO che l'art. 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013 prevede che, con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, saranno stabilite le modalità per l'emissione del documento MVV in formato elettronico, nell'ambito dei servizi del SIAN;

CONSIDERATO che con il citato decreto n. 9281513 del 30/10/2020 è stata fissata la data di entrata in applicazione obbligatoria delle disposizioni di cui al Capo III del decreto ministeriale 2 luglio 2013;

CONSIDERATO che gli articoli 11 e 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2018/273 prevedono che i documenti di accompagnamento, qualora rechino le pertinenti informazioni previste dall'allegato VI, parte I, possono essere utilizzati sia per certificare alcune caratteristiche dei prodotti vitivinicoli, l'annata, le varietà di uve da vino e le DOP o IGP sia per la certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati;

RITENUTO opportuno prevedere una procedura di riserva nel caso di indisponibilità delle funzionalità SIAN per i trasporti in cui è obbligatoria l'emissione dell'MVV in formato elettronico nonché la possibilità di inserire nel sistema informativo eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del trasporto, relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

RITENUTO di dover dare applicazione alle richiamate disposizioni del decreto 2 luglio 2013 e, in vista della semplificazione degli adempimenti degli operatori interessati e per aumentare l'efficacia dei controlli sulla circolazione dei prodotti vitivinicoli, sostituire le precedenti disposizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 338 del 13 aprile 2018 e adeguare i documenti tecnici e le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi per l'emissione del documento MVV in formato elettronico;

DECRETA

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di emissione del documento MVV in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) “**Ministero**”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- b) “**SIAN**”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- c) “**ICQRF**” Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
- d) “**Ufficio territoriale**” l'ufficio dell'ICQRF competente per il luogo di spedizione, salvo ove altrimenti specificato;
- e) “**portale mipaaf.sian.it**”: il portale di accesso alle informazioni ed ai servizi del SIAN resi disponibili in rete dal Ministero, presente alla pagina internet <http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>;
- f) “**registro telematico**”: il registro vitivinicolo telematico di cui al DM 20 marzo 2015;
- g) “**MVV-E**”: il documento MVV in formato elettronico di cui all'articolo 16 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, emesso dallo speditore utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente nel SIAN, secondo le istruzioni previste nel presente decreto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- h) **“speditore”**: il soggetto obbligato alla compilazione del documento di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli, individuato come colui che detiene prodotti vitivinicoli prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei prodotti stessi a chi effettua il trasporto;
- i) **“sistema informativo”** applicativo informatico disponibile nel Portale SIAN attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" del documento vitivinicolo MVV-E. Attraverso tale applicativo informatico gli utenti hanno la possibilità di interagire con il SIAN per gestire i dati di competenza propria e dei soggetti rappresentati;
- j) **“funzionalità telematica”**: le apposite funzionalità disponibili nei servizi SIAN per l'accesso, l'emissione, la consultazione e la gestione dell'MVV-E;
- k) **“Supporto cartaceo”**: la stampa dell'MVV-E o il documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E, scortanti il trasporto;
- l) **“Supporto elettronico mobile”**: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.) sul quale è visualizzato l'MVV-E;
- m) **“Codice MVV”**: il codice di riferimento amministrativo specifico identificativo di ciascun MVV-E, attribuito automaticamente dal SIAN mediante apposita funzionalità telematica, indicato nella casella *Id* del documento;
- n) **“Codice ICQRF”**: il codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali all'operatore per ogni deposito o stabilimento di spedizione o di destinazione della merce; per gli operatori che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un deposito o di uno stabilimento, il codice ICQRF è assegnato alla sede legale;
- o) **“Decreto”**: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 7490 del 2 luglio 2013;
- p) **“Regolamento”**: il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017;
- q) **“certificazione”**: il certificato dell'origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento e la certificazione per i prodotti vitivinicoli esportati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento;
- r) **MVV cartaceo**: Documento MVV cartaceo, convalidato mediante PEC, emesso in procedura di riserva (*fallback procedure*) nel caso di indisponibilità del sistema informativo che non consente l'emissione dell'MVV-E debitamente validato per il trasporto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Articolo 3

Emissione del documento MVV-E e certificazione

1. Il documento di accompagnamento elettronico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto, è l'MVV-E ed è emesso dallo speditore in conformità con le disposizioni del presente decreto e dell'Allegato.
2. Ai fini dell'emissione dell'MVV-E lo speditore è iscritto al SIAN ed è dotato di un codice ICQRF.
3. L'MVV-E è emesso solo se è stato validato tramite l'apposita funzionalità telematica.
4. Dopo la validazione dell'MVV-E di cui al comma 3 i dati immessi non possono essere più modificati. Eventuali modifiche nel corso del trasporto che riguardano l'indicazione del mezzo di trasporto, del conducente e/o del luogo di consegna devono essere aggiunte mediante l'apposita funzionalità e sono riportate nella casella 16, posta sul retro del documento, secondo le modalità indicate all'allegato Sezione 1, punto 9. Il documento MVV-E, una volta modificato, è nuovamente validato e conserva la marca temporale già assegnata.
5. Qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifica dopo la validazione, diversa da quelle menzionate al comma 4 comporta l'annullamento dell'MVV-E e l'emissione di un nuovo MVV-E. L'MVV-E deve essere annullato anche quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.
6. L'MVV-E costituisce anche certificazione ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1 e 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP, qualora la casella "17 l" dell'MVV-E è compilata secondo le indicazioni riportate nell'allegato, Sezione 2. La certificazione è riportata nell'allegato, Sezione 3, ed è resa disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese).

Articolo 4

Utilizzo del documento MVV-E durante il trasporto

1. Nel caso di emissione dell'MVV-E, il trasporto avviene:
 - a. con la scorta di un **supporto cartaceo** costituito da:
 - una stampa dell'MVV-E, oppure,
 - un qualsiasi altro documento commerciale che rechi in modo chiaramente identificabile il codice MVV, limitatamente ai trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

b. con la scorta di un **supporto elettronico mobile** nel quale sia visualizzato l'MVV-E, in tal caso valido solo ai fini della normativa vitivinicola, nel caso di trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

2. L'MVV-E è esibito, su richiesta, alle autorità competenti durante la circolazione; in caso di divergenza tra i dati riportati sui supporti di cui al comma 1 e quelli inseriti nel sistema informativo, fanno fede questi ultimi.

3. Il supporto cartaceo è costituito da più esemplari: un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, un esemplare viene conservato dallo speditore, un esemplare viene conservato dal trasportatore. Tuttavia, per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, un esemplare scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario ed il secondo esemplare viene conservato dallo speditore.

4. L'MVV-E reca nella casella 1d:

- la dicitura “**MVV-E**”, posta immediatamente prima del *codice MVV*;
- il *codice MVV*;
- la **marca temporale**, costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall'ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un numero (di 10 cifre), posta in alto a destra;
- il **QR code**, recante il link per la consultazione del documento MVV-E, in formato PDF, presente nel sistema informativo.

Articolo 5

Adempimenti specifici

1. Al trasportatore, al conducente e al destinatario si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 13, commi 6 e 7, del Decreto.

2. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, qualora si verifichi la variazione del luogo di consegna, del mezzo di trasporto o del conducente, lo speditore, il trasportatore ed il conducente sono tenuti al rispetto della procedura indicata al punto 9, della Sezione 1, dell'Allegato.

3. In caso di mancata accettazione del prodotto da parte del destinatario e qualora il prodotto sia rinviato sulla scorta dello stesso MVV-E, le disposizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento si applicano rispettando la procedura indicata al punto 10, della Sezione 1, dell'Allegato. La parziale accettazione non può avvenire sulla scorta del medesimo MVV-E, ma per la parte di prodotto restituita il destinatario dovrà emettere un nuovo MVV.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

4. L'esemplare del supporto cartaceo recante la certificazione e/o le variazioni apposte successivamente alla validazione, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato e sottoscritte, a seconda del caso, dallo speditore, dal trasportatore/conducente o dal destinatario, è conservato per almeno cinque anni.

Articolo 6

Assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 14 del Regolamento

1. Per i prodotti vitivinicoli sfusi, elencati al paragrafo 1 dell'articolo 14 del Regolamento, l'emissione del documento MVV-E assolve l'adempimento di cui al medesimo paragrafo.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il cui trasporto è effettuato anche sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, il sistema invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all'Ufficio territoriale, che provvederà ad inoltrare l'MVV-E, con i mezzi più rapidi all'Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico.

Articolo 7

Disposizioni particolari per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

1. Ai trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione ed ai sottoprodotti ottenuti dalla loro trasformazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del Decreto.
2. L'obbligo della trasmissione delle copie dei documenti di accompagnamento prevista dall'Allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1995 e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 si considera assolto con l'emissione del documento MVV-E.

Articolo 8

(Procedura di riserva)

1. Qualora il sistema informativo non sia disponibile ed esclusivamente per i casi in cui è obbligatoria l'emissione dell'MVV-E, è consentito l'utilizzo del documento MVV cartaceo da emettere nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Capi I e II del decreto e dai commi 2 e 3.
2. L'MVV cartaceo emesso in procedura di riserva reca:
 - le lettere PR alla fine del numero di riferimento, se il documento è predisposto dallo speditore ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto;
 - la dicitura "*procedura di riserva – fallback procedure*" nella casella 18.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3. L'MVV cartaceo è convalidato utilizzando la posta elettronica certificata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto e dei decreti dipartimentali prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 e prot. n. 788 del 21 settembre 2015.
4. Quando il sistema informativo è nuovamente disponibile, lo spediteore registra nel SIAN i dati presenti nel MVV cartaceo che ha scortato il trasporto utilizzando l'apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati. La registrazione nel SIAN è completata con l'indicazione del numero di riferimento dell'MVV cartaceo.

Articolo 9

Documento tecnico e specifiche tecniche - Trattamento e sicurezza dei dati

1. Ai fini dell'emissione del documento MVV-E, sul portale mipaaf.sian.it, nell'area "Agricoltura", nella sezione "Registri Dematerializzati di carico e scarico" - "Documentazione tecnica", sono riportate la Guida rapida per la compilazione, l'emissione e la gestione del documento MVV-E e le Regole tecniche per la sua trasmissione via *web-service*.

2. La Guida rapida e le Regole tecniche sono identificate sul portale dai seguenti elementi:

CODICE	TITOLO	INDIRIZZO INTERNET
S-MIP-MRGH-K3-18001	<i>Guida rapida alla gestione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)</i>	https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2162
S-MIP-MRGH-K3-17001	<i>Regole tecniche per l'accesso al servizio in cooperazione applicativa tramite tecnologia web-service per la gestione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV-E)</i>	https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2166

3. Per quanto riguarda il trattamento e la sicurezza dei dati trasmessi ai fini dell'emissione del documento MVV-E si applica l'articolo 7 del DM n. 293 del 20 marzo 2015, tenuto conto delle modifiche e abrogazioni intervenute in materia, apportate dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Il decreto dipartimentale n. 338 del 13/04/2018 è abrogato.
3. L'MMV-E può essere utilizzato in sostituzione della bolletta di consegna prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) punto i) del Regolamento, per il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta.
4. L'MMV-E non può essere utilizzato per i trasporti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto relativi alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi, ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale del 18 dicembre 2001.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 28 dicembre 2020

L'Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MIPAAF - Segreteria ICQRF - Prot. Interno N.9400871 del 28/12/2020

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 1 ASPETTI GENERALI

Disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.

1. L'MVV-E è emesso dallo speditore esclusivamente mediante il sistema informativo disponibile nel SIAN, in modalità *online* o *web service*, secondo le istruzioni indicate nella guida pubblicata sul portale mipaaf.sian.it, nella sezione Agricoltura.
2. L'MVV-E si considera emesso solo qualora sia stata effettuata la validazione.
3. L'MVV-E, prima della validazione (*MVV-E in "bozza"*), può essere modificato, integrato e reca una numerazione provvisoria non ufficiale.
4. Prima della validazione, il documento *MVV-E* **deve essere compilato in ogni sua parte**, secondo le indicazioni riportate nella Sezione 2 di questo allegato. **Le informazioni obbligatorie indicate alla Sezione 2 in relazione al tipo di prodotto e/o di trasporto devono essere annotate anche qualora il sistema telematico fornisca la compilazione del relativo campo in modalità facoltativa.**

Se è compilato il campo "*luogo ICQRF di consegna*", l'MVV-E è **reso disponibile** anche al destinatario dotato di registro telematico dello stabilimento/deposito di destinazione della merce, che, pertanto, lo può consultare, stampare e gestire mediante la specifica funzionalità telematica ("*RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO*") collegata al codice ICQRF indicato sull'MVV-E.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), **solo per i trasporti nazionali**, compresi quelli destinati ad un Paese terzo che escono da un Ufficio doganale nazionale, **è possibile effettuare il trasporto solo su supporto elettronico mobile, senza la stampa dell'MVV-E**; in tal caso:
 - a) lo speditore rende disponibile il documento MVV-E
 - i. al **trasportatore/conducente** mediante l'inserimento nel sistema informativo:
 - dell'**indirizzo di posta elettronica** del trasportatore; l'MVV-E viene inviato automaticamente al trasportatore all'indirizzo di posta elettronica indicato; il trasportatore a sua volta rende disponibile l'MVV-E al conducente dell'automezzo prima della partenza **oppure**
 - del numero di telefono cellulare del **conducente**; il sistema invia un *link* con un messaggio che consente di accedere all'MVV-E;
 - ii. al **destinatario** mediante l'inserimento nel sistema informativo **prima della validazione** del codice ICQRF del luogo di consegna, se il destinatario è dotato di registro telematico;
 - b) in alternativa alla lettera a) lo speditore rende disponibile il documento MVV-E al trasportatore ed al destinatario inviandolo per posta elettronica, per PEC o con altri sistemi di comunicazione informatici.
6. Se il trasporto avviene con la scorta di un documento commerciale diverso dalla stampa dell'MVV-E, il numero di riferimento (codice MVV) è indicato su tale documento;
7. L'MVV-E validato reca:
 - a) il numero di riferimento (casella 1d) "**codice MVV**" attribuito dal sistema informativo;

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 1 ASPETTI GENERALI

- b) la **marca temporale**, posta in alto a destra e costituita dalla data di validazione (nel formato GG/MM/AAAA) seguita dall'ora validazione (nel formato HH:MM:SS) e da un progressivo numerico (10 cifre);
 - c) il **QR code** recante il link per la consultazione del documento MVV-E, in formato PDF, presente nel sistema informativo.
8. Le informazioni contenute nell'MVV-E **non possono essere più modificate dopo le operazioni di validazione** e sono consultabili dagli Organi di controllo preposti.
9. Le eventuali **variazioni dopo la validazione, nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto sono inserite nel sistema informativo e validate, al massimo prima della conclusione del trasporto.**

Qualora il trasporto avvenga con il supporto cartaceo e vi sia l'impossibilità di inserire sul sistema informativo nei termini sopra indicati le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto, queste sono aggiunte a mano sul medesimo supporto cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette **variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate tre giorni lavorativi successivi** alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.

10. Nel caso di **mancata accettazione del carico da parte del destinatario**, se quest'ultimo non emette un nuovo documento vitivinicolo di accompagnamento, la restituzione allo speditore avviene riportando l'indicazione "*respinto dal destinatario*", la firma e la data sul supporto cartaceo, costituito:
- dalla stampa dell'MVV-E o dal documento commerciale che ha scortato il prodotto;
 - nel caso del punto 5, dalla stampa dell'MVV-E reso disponibile al destinatario dallo speditore. In tal caso, se lo speditore ha indicato nella compilazione dell'MVV-E il codice ICQRF dello stabilimento/deposito di destinazione e il destinatario può accedere all'apposita funzionalità telematica messa a sua disposizione ("**RICEZIONE MVV-E DA PARTE DEL DESTINATARIO**"), quest'ultimo è tenuto anche a selezionare nello "*stato MVV-E*", la voce "*respinto dal destinatario*" indicando la relativa motivazione

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Numero di riferimento:</i>	1d	<p>Compilazione automatica Il numero di riferimento (codice MVV) è il <i>codice alfanumerico progressivo</i> che identifica univocamente ogni documento, è preceduto dalle lettere maiuscole MVV-E, è assegnato automaticamente dal sistema informativo al momento della validazione del documento ed è costituito dal codice ICQRF, da un numero progressivo nell'anno e dall'anno</p>
SPEDITORE	<i>Speditore:</i>	2	<p>Compilazione automatica La casella è compilata automaticamente dal sistema informativo mediante i dati dello speditore che sta compilando il documento MVV-E con il codice fiscale, la ragione sociale e la sede legale dello speditore. [se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>
	<i>Luogo di spedizione</i>	3	<p>Compilazione automatica Indirizzo completo del luogo effettivo di spedizione, incluso il codice di avviamento postale. La casella è compilata automaticamente dal SIAN con l'indirizzo collegato al codice ICQRF dello speditore. Lo speditore deve modificare tale campo soltanto qualora il luogo di spedizione non è rappresentato da uno stabilimento/deposito e, pertanto, non può essere associato ad un registro/codice ICQRF dello speditore (ad es. il luogo di spedizione è un vigneto. In tal caso nel campo indirizzo viene specificato "da vigneto").</p>
DESTINATARIO	<i>Destinatario</i>	5	<p>Obbligatorio Nome, codice fiscale e indirizzo completo della sede legale della ditta che riceve il prodotto (può essere diverso dall'acquirente). Se <u>nell'anagrafica soggetto</u> del "Destinatario" e/o del "Luogo di consegna" è stato inserito anche il codice ICQRF, questo verrà riportato automaticamente nel campo "<i>luogo ICQRF di consegna</i>" con i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se nel documento MVV-E sono compilati esclusivamente i campi relativi al "destinatario", in quanto il luogo di consegna coincide con la sede legale, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica del destinatario; - se nel documento sono compilati <u>anche</u> i campi relativi al luogo di consegna, il codice ICQRF è quello indicato nell'anagrafica di quest'ultimo <p>[se del caso, numero di accisa SEED - sistema di scambio dei dati relativi alle accise (System of Exchange of Excise Data)]</p>
	<i>Luogo di consegna</i>	7	<p>Obbligatorio qualora il luogo di consegna non coincida con l'indirizzo del destinatario. Per il campo "luogo ICQRF di consegna", vds. le istruzioni per la compilazione del campo "Destinatario" (Casella n. 5 MVV-E).</p>
	<i>Committente/Venditore</i>		<p>Facoltativo Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale del committente/venditore della merce qualora diverso dallo speditore.</p>

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Acquirente</i>		Facoltativo Nome, partita IVA e/o codice fiscale e indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale dell'acquirente proprietario della merce qualora diverso dal destinatario.
<i>FRONTESPIZIO</i>	<i>Autorità competente del luogo di partenza:</i>	10	Compilazione automatica Ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo di partenza ed il relativo indirizzo.
	<i>Prodotto sfuso destinato all'estero</i>		Obbligatorio per i prodotti sfusi destinati all'estero (viene impostato in automatico dal SIAN in funzione dell'indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna)
	<i>Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità”</i>		Obbligatorio per lo speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Regolamento per aver commesso una violazione grave - la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo.
<i>TRAPOSRTATORE</i>	<i>Trasportatore</i>	15	Obbligatorio Da compilare con il nome e l'indirizzo completo, incluso il codice di avviamento postale, della ditta responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) ed il nominativo del conducente.
	<i>Altre indicazioni relative al trasporto</i>	16	Obbligatorio Il tipo di mezzo di trasporto con il relativo identificativo (targhe/nome/numero immatricolazione/ecc); Causale
<i>PRODOTTI</i>	<i>Categoria prodotto vitivinicolo/prodotto</i>	17.2a	Obbligatorio
	<i>Atto/Certificato</i>	17p	La codifica “Atto” è utilizzata per i prodotti che non hanno acquisito tutti i requisiti tecnici e/o amministrativi della relativa classificazione o categoria. La codifica “NA-NC” è utilizzata per i prodotti non soggetti ad essere certificati compresi IGT e varietali che hanno acquisito tutti i requisiti amministrativi e tecnici per essere classificati nella relativa categoria/classificazione.
<i>PRODOTTI</i>	<i>Classificazione prodotto</i>	17p	Obbligatorio
	<i>Codice DOP - IGP</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP italiane
	<i>%IGP</i>	17p	Facoltativo - Da indicare per le IGP già sottoposte a taglio qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio
	<i>Codice E-bacchus</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti a DOP/IGP UE non italiani
	<i>Origine uve</i>	17p	Obbligatorio solo qualora la raccolta delle uve è avvenuta in un Paese diverso da dove è avvenuta la vinificazione.

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Provenienza</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti non DOP/IGP/varietali/annata (prodotti generici) e varietali Sono previste anche specifiche zone geografiche regionali da utilizzare soltanto per le materie prime, nonché per le uve e per i prodotti a monte del vino, destinati a dare le relative Grappe cosiddette "regionali"
	<i>Lista Paesi di Provenienza (n)</i>	17p	Facoltativo (è obbligatorio soltanto per vini e mosti originari di un Paese della Comunità o di un Paese terzo e per i vini ottenuti in un Paese terzo da uve raccolte in un altro Paese terzo)
	<i>Codice della zona viticola</i>	17.2b	Obbligatorio solo per i prodotti sfusi La zona viticola o le zone viticole di cui è originario il prodotto trasportato.
	<i>Varietà (n)</i>	17p	Obbligatorio qualora si intenda utilizzare nella commercializzazione; può essere utilizzato solo per i prodotti varietali compresi i vini spumanti varietali e per le DOP e IGP. La varietà è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP/IGP. La varietà può essere indicata anche nei sottoprodotti
PRODOTTI	<i>% varietà (n)</i>	17p	Facoltativo – Da indicare per i prodotti in cui si intenda utilizzare in etichetta la specifica varietale (DOP, IGP e Varietali) qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio.
	<i>Varietà non comprese nel registro nazionale delle varietà di vini</i>	17p	Facoltativo – Da utilizzare solo per i prodotti ottenuti da uve non italiane oppure per le varietà diverse da quella da vino
	<i>Sottozona/zona amministrativa</i>	17p	Facoltativo – Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP; è obbligatoria se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta La sottozona è omessa qualora è esplicitata nel codice DOP
	<i>Vigna</i>	17p	Facoltativo - Può essere utilizzata solo per la designazione delle DOP e qualora sia riportata in un apposito elenco regionale; è obbligatorio se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e/o successivamente in etichetta.
	<i>Colore</i>	17p	Obbligatorio Può essere omessa per i prodotti a DOP, IGP e varietali, il cui colore è già presente nella designazione del prodotto o insito nella denominazione.
	<i>Menzioni tradizionali (n)</i>	17p	Facoltativo – (obbligatorio solo se si intende utilizzarle nella commercializzazione del prodotto e successivamente in etichetta)
	<i>Biologico/biologico in conversione</i>	17p	Facoltativa (obbligatorio per i prodotti che si intende commercializzare come biologici o biologici in conversione)
	<i>Tenore zucchero</i>	17p	Obbligatorio per i vini spumanti
	<i>Codice delle operazioni vitivinicole</i>	17.2.1a	Obbligatorio per i prodotti sfusi
	<i>Partita</i>	17p	Facoltativo
	<i>Giorni invecchiamento</i>	17p	Obbligatorio per i vini sfusi che non hanno completato l'invecchiamento presso lo speditore e per i quali si intenda o sia necessario completarlo presso il destinatario

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Annata AAAA</i>	17p	Obbligatorio per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti,
	<i>% annata</i>	17p	Facoltativo – Da indicare per i prodotti già tagliati qualora sia necessario evidenziare eventuali ulteriori margini di taglio
	<i>Stato fisico</i>	17p	Obbligatorio (sfuso, Imbottigliato/confezionato Imbottigliato senza etichetta)
	<i>Data certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi
	<i>Numero certificato DOP</i>	17l	Obbligatorio per i vini a DOP certificati sfusi
	<i>Lotto di appartenenza del prodotto vitivinicolo confezionato</i>	17p	Obbligatorio per i prodotti imbottigliati senza etichetta
	<i>Quantità</i>	17d, e, f 17.1	Obbligatorio (indicazione della quantità netta totale); La quantità netta è espressa per: <ul style="list-style-type: none">- le uve, i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati rettificati, i succhi di uve concentrati, le vinacce di uve e le fecce di vini: in tonnellate o in chilogrammi;- gli altri prodotti: in ettolitri o in litri; Per i prodotti sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sull'MVV-E già validato lo stesso è annullato ed è redatto un nuovo MVV-E con l'indicazione della quantità esatta.

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
PRODOTTI	<p><i>Titolo alcolometrico potenziale (espresso in % vol e in decimi di % vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico effettivo (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di \pm 0,2% vol)</i></p> <p><i>Titolo alcolometrico totale (espresso in % vol e in decimi di % vol con una tolleranza di \pm 0,2% vol)</i></p> <p><i>Massa volumica (espressa in g/cm³ con una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale (\pm 0,0006))</i></p>	17g 17o	<p>Obbligatorio per i prodotti sfusi (escluse fecce e vinacce) e imbottigliati non etichettati, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i vini, il <i>titolo alcolometrico effettivo</i> - per prodotti non fermentati, l'<i>indice rifrattometrico espresso come titolo alcolometrico potenziale</i> o la <i>massa volumica</i> - per prodotti in corso di fermentazione, il <i>titolo alcolometrico totale</i> - per i vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, <i>titolo alcolometrico effettivo e il titolo alcolometrico totale</i> - per mosti di uve fresche mutizzati con alcole (<i>massa volumica e titolo alcolometrico effettivo</i>) <p>Facoltativo per fecce e vinacce (<i>Titolo alcolometrico totale ed effettivo espressi in litri di alcole puro per ettolitro</i>)</p>
PRODOTTI	<i>Codice Nomenclatura combinata</i>	17c	Obbligatorio per i trasporti destinati all'Estero
PRODOTTI	<i>Capacità dell'imballo</i>	17p	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta
PRODOTTI	<i>Numero di colli</i>	17.1	Obbligatorio per i vini imbottigliati/confezionati e imbottigliati senza etichetta
PRODOTTI	<i>n. di imballi</i>	17.1	Obbligatorio (numero totale delle bottiglie/confezioni)
PRODOTTI	<i>Note Designazione</i>		<p>Indicazioni ulteriori sulla designazione.</p> <p>Obbligatorio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i prodotti vitivinicoli importati la dicitura "importato"; - nel caso dell'acquisto, da parte di un centro d'intermediazione, di uve pendenti sulla pianta, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
<i>Ulteriori informazioni</i>	<i>Attestati</i>	171	<p>Il nome dell'Organismo di controllo è indicato in modo automatico in riferimento alla DOP/IGP. È obbligatorio il riferimento all'attestato/certificato delle DOP per i prodotti sfusi. Se la casella "17 l" dell'MVV-E contiene le informazioni pertinenti di cui alla parte I dell'allegato VI del Regolamento, il formato PDF dell'MVV-E viene integrato con il testo riportato nella Sezione 3 e se il supporto cartaceo è firmato dallo speditore o da un suo delegato, la stampa dell'MVV-E vale anche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento, quale certificato di origine o provenienza, qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o della varietà o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP, • ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, quale certificazione dei prodotti vitivinicoli esportati. <p>Per la suddetta finalità lo speditore seleziona nella funzionalità telematica una o più informazioni relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP), selezionando, nell'ambito della medesima casella, anche il relativo codice del «registro E-Bacchus». b) l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; c) la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. <p>La funzionalità telematica rende disponibile la certificazione in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese) La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione.</p>
	<i>Altre informazioni</i>	17.2d	<p>Facoltativo Informazioni complementari a quelle previste nella casella 171 Informazioni relative alla qualità dei prodotti o alle analisi effettuate o all'etichettatura, in particolare quelle delle sostanze potenzialmente allergeniche allorquando queste informazioni siano richieste in uno Stato membro o nel Paese Terzo di destinazione. Indicazioni relative ad altre aziende partecipanti al circuito commerciale precisandone il ruolo.</p> <p>Obbligatorio Nel caso di vini imbottigliati non etichettati sono riportate le indicazioni che obbligatoriamente devono figurare in etichetta</p>
	<i>Certificato - controllo all'esportazione</i>	18	<p>Facoltativo</p>

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'MVV-E

SEZIONE 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SEZIONI	CAMPO/CASELLA	N° Casella MVV-E	CONDIZIONI PER LA COMPILAZIONE
	<i>Data inizio trasporto</i>	18	Obbligatorio
	<i>Ora inizio trasporto</i>	18	Obbligatoria. L'ora di inizio trasporto non può essere antecedente a quella di validazione. L'ora di inizio del trasporto, indicata nel documento, non può differire per più di un'ora dall'effettivo orario di partenza .
<i>Retro della stampa dell' MVV-E</i>	<i>Variazione del luogo di consegna/mezzo di trasporto</i>	16	Le eventuali variazioni dopo la validazione, nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo sono inserite nel sistema informativo e validate , al massimo prima della conclusione del trasporto . Qualora vi sia l' impossibilità di inserire sul sistema informativo le variazioni entro i predetti termini e il trasporto avvenga con il supporto cartaceo , le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo supporto cartaceo nella casella 16, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette variazioni devono essere inserite sul sistema informativo e validate entro tre giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
	<i>Prodotto respinto dal destinatario</i>	A	Qualora il prodotto trasportato sia rifiutato dal destinatario, nel caso in cui il trasporto sia scortato dalla stampa dell'MVV-E (vds. Sezione 1 punto 10, il destinatario appone la dicitura " respinto dal destinatario " con la data e la propria firma, La parziale accettazione non può avvenire sulla scorta del medesimo MVV-E, ma per la parte di prodotto restituita il destinatario dovrà emettere un nuovo MVV.

Allegato
SEZIONE 3
CERTIFICAZIONE

Segue casella 171

CERTIFICATO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI, ANNATA, VARIETÀ DI UVE DA CUI I PRODOTTI SONO FABBRICATI E DOP O IGP DEI VINI DELL'UNIONE

Informazioni pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/273.

Il sottoscritto, responsabile dei prodotti qui elencati, certifica che sono stati prodotti e imbottigliati in [Stato membro o Unione europea] e che:

1. *soddisfano i requisiti in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne:*
 - a) *la denominazione di origine protetta (DOP) o l'indicazione geografica protetta (IGP) n. PDO-FR-A0271 del «registro E-Bacchus» istituito dall'Unione, in conformità all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;*
 - b) *l'annata, in conformità alle norme di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;*
 - c) *la varietà o le varietà di uve da vino («vini varietali»), in conformità alle norme di cui agli articoli 81 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013;*
2. *tutti i prodotti sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione e l'immissione in libera pratica di prodotti per il consumo umano diretto a norma del diritto dell'Unione;*
3. *i prodotti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione riconosciuti e non specificamente per l'esportazione; e*
4. *i prodotti sono autentici e idonei al consumo umano nell'Unione.*

CERTIFICATE OF ORIGIN OR PROVENANCE AND CHARACTERISTICS OF THE WINE PRODUCTS, THE VINTAGE YEAR OR THE GRAPE VARIETY(IES) FROM WHICH THE PRODUCTS ARE PRODUCED AND THE PDO OR PGI OF WINES OF THE UNION

Relevant information referred to in Article 11(1) or Article 12(1)(a) of Delegated Regulation (EU) 2018/273.

I, undersigned, responsible for the products listed here, certify that they were produced and bottled in [Member State or European Union] and that:

1. *they fulfil the requirements for labelling and presentation in respect of:*
 - a. *protected designation of origin (PDO) or protected geographical indication (PGI) No PDO-FR-A0271 registered in the 'E-Bacchus register' set up by the Union, in accordance with Article 18 of Regulation (EC) No 607/2009;*
 - b. *the vintage year, in accordance with the rules provided for in Article 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;*
 - c. *the wine-grape variety(ies) ('varietal wines'), in accordance with the rules provided for in Article 81 and 120 of Regulation (EU) No 1308/2013;*
2. *all the products comply with the provisions governing the production and release of products for direct human consumption under Union law;*
3. *the products were produced by approved methods of production and not specifically for the purpose of export; and*
4. *the products are authentic and are fit for human consumption in the Union.*

[.... Nome/ragione sociale speditore...]

Data

Firma

Riferimento amministrativo attribuito dall'autorità competente

[.... codice MVV.....]



MIPAAF - Segreteria ICQRF - Prot. Interno N.9400871 del 28/12/2020

Nota: Il testo della certificazione deve essere riportato nel riquadro denominato “Segue casella 171”.

Le istruzioni relative alla compilazione sono riportate nella Sezione 2 – casella 171.